



COMUNE DI FICARRA

Piazza Piersanti Mattarella,5 – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037

protocollo@pec.comuneficarra.it – segreteria@ficarra.it

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2022

Indice

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Definizioni.....	3
Art. 4 – Soggetti.....	5
Art. 5 - Responsabile della protezione dei dati	7
Art. 6 – Adozione del “Registro delle attività di trattamento”	8
Articolo 7 - Finalità del trattamento dati personali	8
Articolo 8 – Designati al trattamento.....	11
Articolo 9 - Responsabile del trattamento	14
Articolo 10 - Responsabile della protezione dati (DPO)	14
Articolo 11 - Ufficio / Referenti interni protezione dei dati	16
Articolo 12 - Sicurezza del trattamento	17
Articolo 13 - Esercizio dei diritti	17
Articolo 14 - Registro delle attività di trattamento	18
Articolo 15 - Altri Registri.....	19
Articolo 16 - Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).....	19
Articolo 17 - Violazione dei dati personali.....	21
Articolo 18 - Particolari categorie di dati	22
Art. 19 - Trattamento dei dati personali.....	23
Art. 20 – Coordinamento con amministrazione trasparente, procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale	23
Art. 21 - Formazione del personale.....	23
Art. 22 – Trattamenti consentiti	24
Art. 23 – Principi di necessità, proporzionalità.....	24
Art. 24 - Attività amministrativa.....	24
Art. 25 - Fascicolo personale dipendenti e amministratori	25
Art. 26 Entrata in vigore e normativa applicabile	25
Art.27 - Rinvio dinamico	25
Art. 28 - Norme abrogate.....	25
Art. 29 - Pubblicità del regolamento.....	25

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito indicato con "GDPR" e della legislazione nazionale, in particolare il D.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato dal D.LGS 10 agosto 2018, n. 101. Disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate e negli archivi, gestiti o utilizzati dall'Amministrazione Comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione anche ma non soltanto:

- A. della normativa in materia di diritto di accesso documentale - L. 241/90, accesso civico e accesso generalizzato D. Lgs. 33/2013;
- B. della Legge 3 dicembre 2021, n. 205 (conversione in legge del D.L. n. 139/2021 - c.d. Decreto Capienze) in merito al trattamento dei dati da parte di un'Amministrazione Pubblica se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti;
- C. dai provvedimenti del Garante della Protezione dei dati vigenti e dei provvedimenti di *softlaw* degli Enti pubblici coinvolti nella gestione del trattamento dei dati.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla Civica Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.
2. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, anche *extra* Unione Europea, o un'organizzazione internazionale, l'Ente è responsabile del rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A. "***trattamento***": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

- l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- B. "**dato personale**": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- C. "**dati identificativi**": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- D. "**dati sensibili e giudiziari**": dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché la trattazione di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- E. "**titolare del trattamento**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- F. "**responsabile del trattamento**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- G. "**soggetti designati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- H. "**interessato**", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- I. "**consenso dell'interessato**": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- J. "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- K. "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- L. "**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- M. "**Garante**", l'autorità preposta al controllo della privacy.
- N. "**violazione di dati personali**": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente

la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.

- O. “***profilazione***”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- P. “***pseudonimizzazione***”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Art. 4 – Soggetti

1. Il **Comune di Ficarra** rappresentato dal Sindaco pro tempore, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, è il **Titolare del trattamento dei dati personali** raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con “*Titolare*”). Il Sindaco può delegare le relative funzioni ad un Dirigente/Responsabile di P.O. in possesso di adeguate competenze. I Dirigenti provvedono alla nomina dei singoli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati.
2. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al GDPR.
3. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dalla normativa europea, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
4. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di PEG, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5. Ove l'Ente determini finalità e mezzi di un trattamento di dati personali congiuntamente ad altro soggetto, pubblico o privato, tale soggetto diviene Contitolare del trattamento.
6. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
7. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:

- A. le **informazioni indicate dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
- B. le **informazioni indicate dall'art. 14 del Regolamento UE 2016/679**, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.

8. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35, del Reg. citato, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

9. Il Titolare, inoltre, provvede a:

- A. **designare** i Delegati al trattamento dei dati nelle persone dei Responsabili P.O. in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza, ed alla nomina dei singoli autorizzati/incaricati al trattamento.
- B. **nominare** il Responsabile della protezione dei dati (**D.P.O.** Data Protection Officer);
- C. **nominare** quale **Responsabile del trattamento** i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
- D. **nominare**, ove necessario, nel caso in cui non si ricorra ad una soluzione in outsourcing con specifiche e documentate competenze, un **Amministratore di sistema** (secondo la definizione contenuta nel provvedimento del Garante della Privacy 28/11/2008) a cui spetta il compito di supportare il Titolare e/o il Responsabile del trattamento nel mettere in atto le misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n.679).

10. Il Responsabile del trattamento, designato a norma dell'art. 28 R.E. 2016/679, provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione ed in particolare a:

- A. tenere il **Registro delle attività di trattamento** svolte per conto del Titolare;
- B. **adottare idonee misure tecniche e organizzative** adeguate per garantire la sicurezza dei

trattamenti;

- C. **assistere il Titolare** nella conduzione della **valutazione dell'impatto** sulla protezione dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- D. **informare il Titolare**, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali c.d. **“data breach”**, per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
- E. **informare il Titolare** del trattamento, in caso di nomina di un **sub-responsabile** del trattamento. La nomina dei sub-responsabili deve avvenire mediante contratto o altro atto giuridico. Il Responsabile deve fornire periodicamente al Titolare del trattamento un elenco aggiornato dei sub-responsabili.

Art. 5 - Responsabile della protezione dei dati

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, **nomina il Responsabile della protezione dei dati, in funzione delle sue qualità professionali**, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di controllo a lui affidati.
2. Il Responsabile della protezione dei dati può essere un dirigente/funziionario in posizione apicale oppure una persona fisica o giuridica esterna che potrà assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio.
3. L'atto di nomina ed i dati di contatto del Responsabile comunale della protezione dei dati sono pubblicati sul **sito istituzionale del Comune nella sezione “Privacy e Protezione dei dati”** appositamente creata nell'home page del sito: www.comuneficarra.it e comunicati al Garante della protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile della protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e gli vanno fornite le risorse necessarie per assolvere tali compiti, accedere ai dati personali, ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
5. Non può essere rimosso o penalizzato a causa dell'adempimento dei propri compiti. Riferisce e dipende direttamente dal Sindaco.
6. **I cittadini possono contattare il Responsabile della protezione dei dati** per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
7. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

- A. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento nonché della normativa nazionale e comunitaria da parte dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- B. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e*
- C. sorvegliarne lo svolgimento;*
- D. cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei dati personali;*
- E. informare e fornire consulenza al consiglio, alla giunta, al Sindaco e agli Assessori e a tutti gli uffici comunali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché dalla normativa nazionale e comunitaria;*

8. Per assolvere i compiti stabiliti dalla legge il D.P.O. avrà un incarico specifico che gli consentirà di accedere a tutti i dati dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Adozione del “Registro delle attività di trattamento”

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:

- A. il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo Delegato ai sensi del precedente art.2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del DPO;*
- B. le finalità del trattamento;*
- C. la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;*
- D. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;*
- E. l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;*
- F. ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;*
- G. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.*

2. Il **Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato** ai sensi del precedente art. 4, **o dal D.P.O.** presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune in forma telematica/cartacea, secondo quanto previsto dal Regolamento UE; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il personale del Comune è tenuto ad informare il D.P.O. dell'esistenza di nuovi trattamenti, compresi quelli che presentano un rischio elevato, per i quali è necessaria una valutazione di impatto Privacy (DPIA) a norma dell'art. 35 del R.E. 2016/679.

Articolo 7 - Finalità del trattamento dati personali

1. Il Comune, nell'assolvimento delle proprie **finalità istituzionali** secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale nonché delle norme vigenti in materia di protezione e gestione dei dati.
2. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del comune, degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità;
4. Ai fini del presente regolamento, **per finalità istituzionali del comune si intendono le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o per effetto di accordi e/o convenzioni.**
5. I trattamenti sono effettuati dal Comune per le seguenti finalità:

A. **Pesecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante** o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o

sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

- attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- attività di controllo e ispettive;
- concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati;
- instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

B. l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

C. l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

D. le specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il

consenso al trattamento;

E. **P'esecuzione di atti amministrativi generali** predisposti nel rispetto dell'art. 6 del GDPR 2016/679 come stabilito ai sensi dell'art. 9 della Legge 3 dicembre 2021, n. 205 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'Amministrazione Pubblica è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

6. I trattamenti di particolari categorie di dati sono compiuti, se previsti dal diritto dell'Unione Europea o da disposizione di legge, per motivi di interesse pubblico rilevante, proporzionato alla finalità perseguita, secondo le finalità sopra esposte.

Articolo 8 – Designati al trattamento

1. Ai Dirigenti possono essere attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Per queste funzioni i designati sono **Delegati del Titolare del trattamento** e garantiscono adeguata conoscenza specialistica.

2. **Il Delegato provvede**, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidati dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, in particolare provvede:

- A. provvedere direttamente o tramite gli Autorizzati/Incaricati al trattamento all'assolvimento dell'obbligo di informativa di cui agli artt. 13 e 14 del R.E. 2016/679 nei confronti degli interessati, unitamente alla raccolta del consenso al trattamento, quando necessario. Con riferimento al rilascio dell'informativa ed all'eventuale ottenimento del consenso, l'Autorizzato deve collaborare con il Titolare all'individuazione e messa in pratica di procedure che consentano, in qualsiasi momento e con modalità uniformi, un riscontro anche da parte di altri Autorizzati/Responsabili o Autorizzati/Incaricati del trattamento;
- B. effettuare tutte le operazioni di trattamento dei dati raccolti e registrati nelle Banche Dati e negli archivi cartacei di propria pertinenza, come si evince dal registro dei trattamenti, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle funzioni assegnategli, individuando, di volta in volta, le modalità da seguire affinché la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati avvengano nel

rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 6 del R.E. 2016/679, dall'art. 2 sexies, del Codice della Privacy D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 101/2018.

- C. non svolgere, di propria iniziativa, alcuna operazione di trattamento - compresa la comunicazione e la diffusione a soggetti terzi - diversa da quelle indicate nell'informativa consegnata agli interessati e per cui sia stato rilasciato il consenso, quando necessario, adottando tutte le misure idonee ad evitare che ciò succeda;
- D. astenersi dall'adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, informare al più presto il Titolare, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni;
- E. sottoscrivere, in qualità di Delegato, i contratti/accordi quadro con i Responsabili del trattamento individuati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679;
- F. individuare i soggetti ai quali affidare la qualifica di "Autorizzati/Incaricati" del trattamento ed impartire loro le necessarie istruzioni per il rispetto delle norme vigenti, vigilando sul relativo operato e controllando, con cadenza annuale, la sussistenza dei requisiti per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- G. verificare che gli Autorizzati/Incaricati adottino le necessarie cautele per assicurarsi la segretezza delle informazioni e la diligente custodia dei dispositivi in loro esclusivo uso e possesso. In caso di prolungata assenza o impedimento dell'Autorizzato/Incaricato e si renda indispensabile ed indifferibile accedere tramite le sue credenziali alle Banche Dati per esclusive finalità di operatività e di sicurezza del sistema ovvero per lo svolgimento di attività lavorative perseguibili unicamente in tal modo, dovranno essere seguite le procedure di volta in volta indicate dal Titolare;
- H. disporre, con l'assistenza del Responsabile informatico o dell'Amministratore di sistema (se nominato), per i "trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici", la concreta attuazione di un adeguato sistema di protezione e sicurezza dei dati personali nel rispetto dell'art. 32 del R.E. 2016/679, autorizzando e fornendo indicazioni per il loro corretto uso e diligente custodia. In relazione, invece, ai "trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici", prevedere le procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli Autorizzati/Incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti e le modalità di conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato;
- I. coadiuvare il Titolare nella scelta di misure idonee a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del R.E. 2016/679. In particolare, agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, semplificando, ove possibile, le modalità per il riscontro al richiedente e ridurre i relativi tempi;
- J. fornire tempestivamente al Titolare ogni informazione, senza ingiustificato ritardo, relativa ad eventuale violazione dei dati ai sensi dell'art. 33 del R.E. 2016/679.

K. partecipare ai corsi organizzati dal Titolare in merito alla protezione dei dati personali.

3. Il **Delegato dal Titolare** può nominare gli **Incaricati** al trattamento dei dati individuati all'interno della sua Area di riferimento legati da un rapporto di collaborazione diretta.

L'Incaricato:

- A. è autorizzato a compiere le operazioni di trattamento, di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione dei dati, unicamente per gli scopi istituzionali ai quali è preposto. I dati devono essere pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Per l'espletamento delle proprie mansioni, può effettuare tutte le operazioni di trattamento dei dati raccolti e registrati nelle Banche Dati e negli archivi cartacei del proprio ufficio, nei limiti delle funzioni assegnategli;
- B. non accede in alcun caso, a meno che non sia a ciò espressamente autorizzato dal Titolare, ovvero dall'Autorizzato delegato dal Titolare, a dati personali ed a banche dati diverse da quelle necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e la cui conoscenza non sia indispensabile alla mansione riconosciutagli;
- C. consegna, qualora non sia stato già fatto dall'Autorizzato delegato dal Titolare o in altro momento, l'informativa all'interessato utilizzando il modello fornito dal Titolare e può provvedere alla raccolta del consenso, ove necessario;
- D. s'impegna a trattare i dati nel rispetto del principio di riservatezza ed in particolare:
- E. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati;
- F. l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni; in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- G. Informa tempestivamente il Delegato in caso di violazione dei dati ai sensi dell'art. 33 del R.E. 2016/679;
- H. in relazione al "trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici" rispetta scrupolosamente le procedure stabilite dal Titolare e dall'Autorizzato delegato dal Titolare per un'ideale custodia di atti e documenti;
- I. adotta le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in suo esclusivo uso e possesso. In caso di prolungata assenza o impedimento dell'Autorizzato/Incaricato che renda indispensabile ed indifferibile accedere tramite le sue credenziali alle Banche Dati per esclusive finalità di operatività e di sicurezza del sistema, il Titolare e/o il Delegato potrà delegare un Autorizzato/Incaricato della medesima Unità a compiere le necessarie operazioni di

trattamento; queste verranno comunicate all'Autorizzato/Incaricato assente, al suo rientro, così come verrà invitato a cambiare, tempestivamente, la propria parola chiave di accesso alla suddetta Banca Dati;

- J. verifica l'esattezza dei dati raccolti e registrati, e se necessario, li corregge ed aggiorna di conseguenza;
- K. partecipa ai corsi organizzati dal Titolare in merito alla protezione dei dati personali.

Articolo 9 - Responsabile del trattamento

1. Su delega del Titolare, il Delegato, può stipulare con i Responsabili del trattamento che forniscano le garanzie, atti giuridici in forma scritta, specificando la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile e le modalità di trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

2. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare o del Delegato, contenuta nell'atto di nomina, e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali che lo legano al Designato. Il responsabile esterno informa in ogni caso il Titolare o il Delegato della nomina o della sostituzione di sub-responsabili. Nei confronti del Comune risponde sempre e comunque il responsabile del trattamento per le inadempienze o le violazioni causate dall'attività dei sub-responsabili, anche ai fini del risarcimento degli eventuali danni causati dal trattamento, salvo che dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile o che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati autorizzati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile esterno attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.

Articolo 10 - Responsabile della protezione dati (DPO)

1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con DPO) **può essere un dipendente del Comune oppure una persona fisica o giuridica esterna.**

L'atto di designazione determinerà la durata dell'incarico. Il nominativo del DPO, che svolge tutti i compiti previsti dal GDPR, è pubblicato e comunicato all'Autorità di controllo, con la quale coopera e funge da punto di contatto con essa, raccogliendo e comunicando tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali con particolare riferimento alle violazioni di dati personali e alla consultazione preventiva.

2. Il DPO è incaricato/a dei seguenti compiti:

- A. informare e fornire consulenza al Titolare ed ai designati nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il DPO può indicare al Titolare e ai designati i settori funzionali ai quali riservare un *audit* interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- B. sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del designato. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- C. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Designato;
- D. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il designato, in particolare, si consulta con il DPO in merito a condurre o meno la valutazione; quale metodologia adottare nel condurla; condurre la valutazione con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la valutazione sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;
- E. tenere, insieme al Titolare, il Registro delle attività di trattamento, di cui al successivo articolo 9;
- F. altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Designato al trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del DPO;
- G. svolgere altresì i compiti di DPO con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Il Titolare ed i Delegati al trattamento assicurano che **il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali**. A tal fine:

- A. il DPO deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
- B. il parere del DPO sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determini condotte difformi da quelle raccomandate dal/dalla DPO, è necessario motivare specificamente tale decisione;
- C. il DPO deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati (o un altro incidente).

4. Il Titolare fornisce al DPO le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. Il DPO deve avere accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

5. Il DPO opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti.

6. Il DPO non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dai designati del trattamento in ragione dell'adempimento dei propri compiti.

7. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il DPO riferisce direttamente al Titolare o ai Delegati del trattamento.

8. Nel caso in cui siano rilevate dal DPO o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il GDPR e con le indicazioni fornite dallo stesso DPO, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Designato del trattamento.

Articolo 11 - Ufficio / Referenti interni protezione dei dati

1. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, è costituito un ufficio, con il compito di coordinare la gestione operativa degli adempimenti in materia di privacy, anche in relazione alle competenze dei designati, nonché di curare gli approfondimenti normativi e verificare l'applicazione del presente regolamento.

2. Ciascun Delegato, ove necessario, può individuare un proprio referente interno per le questioni operative relative agli adempimenti del GDPR e delle norme nazionali e del presente regolamento, nonché per monitorare l'applicazione corretta delle norme all'interno della struttura di riferimento.

Articolo 12 - Sicurezza del trattamento

1. Il Comune di Ficarra **mette in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.**

2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun designato:

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

4. Il **Comune di Ficarra e ciascun Delegato si obbligano ad impartire adeguate istruzioni** sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

5. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione oltre *"Privacy e Protezione dati"* già presente e raggiungibile dalla Home Page.

Articolo 13 - Esercizio dei diritti

1. Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR.

2. I soggetti, i cui dati sono trattati dal Comune, hanno il diritto di ottenere senza indugio:

- A. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
 - B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - C. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - D. l'attestazione che le operazioni di cui ai successivi commi 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi;
3. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta al Titolare del Trattamento o al suo Delegato.
5. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
6. Le modalità di esercizio dei diritti devono essere definite all'interno di una specifica procedura adottata con deliberazione e resa pubblica sull'albo pretorio on line.

Articolo 14 - Registro delle attività di trattamento

- 1. Il Registro delle attività di trattamento** svolte dal Titolare del trattamento è composto dai trattamenti, comuni o trasversali, inseriti all'interno di schede delle singole Aree/Uffici.
- 2. Contiene almeno le seguenti informazioni:**
- A. il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e del DPO;
 - B. attività e loro descrizione;
 - C. le finalità del trattamento;
 - D. base giuridica;
 - E. la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
 - F. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - G. l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - H. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - I. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente articolo 6.

3. Il Registro è tenuto presso l'Amministrazione in forma telematica/cartacea, nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

Articolo 15 - Altri Registri

1. Ciascun Delegato deve formare e detenere un registro dei responsabili esterni nominati in relazione alle attività svolte per conto del Titolare. Il registro deve contenere almeno:

- A. il nome e i dati di contatto del/della responsabile esterno del trattamento;
- B. gli estremi identificativi del contratto di nomina (o analogo), decorrenza e scadenza, determinazione di affidamento, della nomina;
- C. alla scadenza del contratto il registro terrà traccia dell'avvenuta cancellazione dei dati da parte del Responsabile esterno se a suo tempo conferiti, riportando data ed esito positivo del rientro degli archivi cartacei o digitali;
- D. il riferimento al registro dei trattamenti per il quale è stato nominato responsabile esterno;
- E. eventuale autorizzazione generale o specifica ed elencazione dei sotto-responsabili nominati.

Articolo 16 - Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA)** ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si rimanda all'elenco delle tipologie di trattamento soggette o non soggette a valutazione di impatto come previsto nel provvedimento del Garante Privacy n. 467 del 11/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/11/2018.

4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune. Il Titolare deve consultarsi con il DPO anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il DPO monitora lo svolgimento della DPIA. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile

della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

5. **Il DPO può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento**, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

6. La DPIA **non è necessaria** nei casi seguenti:

- A. se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, Regolamento UE;
- B. se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- C. se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- D. se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

- A. **descrizione sistematica del contesto**, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati.
- B. Sono altresì indicati:
i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei); valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;

- dei rapporti con i responsabili del trattamento
- delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
- consultazione preventiva del Garante privacy;

C. **valutazione dei rischi** per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;

D. **individuazione delle misure previste** per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il Regolamento UE, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Il Titolare **può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti**, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

10. **Il Titolare deve consultare il Garante della Protezione dei dati prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato.** Il Titolare consulta l'Autorità di controllo anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

Articolo 17 - Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la **violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.**

2. Il Titolare e designato, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, previa consultazione del DPO, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. **La notifica dovrà avvenire entro 72 ore** e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Designato/Responsabile esterno del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al GDPR, sono i seguenti:

- A. danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- B. perdita del controllo dei dati personali;
- C. limitazione dei diritti, discriminazione;
- D. furto o usurpazione d'identità;
- E. perdite finanziarie, danno economico o sociale;
- F. decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- G. pregiudizio alla reputazione;
- H. perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

4. Se il Titolare/designato ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi.

5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dal GDPR, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure previste.

6. Il Titolare/designato deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR.

Le modalità corrette di segnalazione e comunicazione all'Autorità di controllo di una violazione dei dati, devono essere definite all'interno di una specifica procedura adottata con deliberazione e resa pubblica sull'albo pretorio on line

Articolo 18 - Particolari categorie di dati

1. Sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi mentre le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nelle schede sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi e compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o come previsto dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 (conversione in legge del D.L. n. 139/2021 - c.d. Decreto Capienze) in merito al trattamento dei dati da parte di un'Amministrazione Pubblica se necessario per

l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Comune, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Comune provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture dipendenti.
2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti comunali, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.
3. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Art. 20 – Coordinamento con amministrazione trasparente, procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale

1. Costituisce onere sia del Responsabile della protezione dei dati personali sia del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, coordinare la loro attività al fine di semplificare e minimizzare l'impatto degli adempimenti sull'attività degli uffici e garantire la massima protezione dei dati personali ogniqualvolta procedimenti di ufficio o attivati su istanza di soggetti esterni comportino attività di pubblicazione dei dati personali in amministrazione trasparente, il rilascio di dati personali in occasione di istanze di accesso civico, generalizzato e documentale.
2. In tali ipotesi **dovranno essere valutate caso per caso le misure di sicurezza idonee** a garantire il corretto trattamento del dato, per evitare di incorrere in un eccesso di trattamento. Per esempio: la pseudonimizzazione, la minimizzazione, la cifratura dei dati personali, oscuramento dei dati, ecc.

Art. 21 - Formazione del personale

1. Rientra tra le attività del Responsabile della protezione dei dati personali, sia direttamente (quando possibile) o attraverso enti e/o società di formazione, pianificare eventi formativi, anche con riscontro dell'acquisizione di abilità e competenze, al fine di garantire, nell'attività degli uffici, il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali dei cittadini e dei dipendenti.

Art. 22 – Trattamenti consentiti

1. Il Comune, di norma, non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati.
2. **La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti che determinano una “diffusione”** dei dati personali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un numero indeterminato di cittadini, è legittima solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento, **con le dovute precauzioni a tutela della dignità e della libertà dell’interessato.**
3. Prima della pubblicazione di dati personali deve essere valutato se le finalità di trasparenza e di comunicazione possono essere perseguite senza divulgare dati personali.
4. Se risulta possibile occorre citare i dati personali solo negli atti a disposizione degli uffici, richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati oppure utilizzare espressioni di carattere generale, soprattutto nel quadro dell’attività di assistenza e beneficenza, che spesso comporta la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio.
5. Deve essere valutato anche la possibilità di rendere pubblici atti e documenti senza indicare i dati che portino all’identificazione degli interessati.
6. Per attività di comunicazione istituzionale che contemplino l’utilizzo di dati personali, andrà posta particolare attenzione alla necessità di fornire un’adeguata informativa relativa al trattamento e soprattutto andrà valutato se risulti necessaria l’acquisizione, anche successivo, del consenso al trattamento.

Art. 23 – Principi di necessità, proporzionalità

1. Negli atti destinati alla pubblicazione o divulgazione i dati che permettono di identificare gli interessati sono riportati solo quando è necessario ed è previsto da una norma di legge, rispettando il principio di proporzionalità, mediante la verifica che tale pubblicazione a fini di trasparenza concerne solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
2. I sistemi informativi ed i programmi informatici devono essere configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e devono prevedere la possibilità di estratti degli atti con l’esclusione dei dati personali in essi contenuti.

Art. 24 - Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune si svolge, principalmente, con l’emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.

2. **Per l'attività informatica** di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le norme di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e successive modificazioni.

3. La sicurezza dei dati personali è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche.

Art. 25 - Fascicolo personale dipendenti e amministratori

1. **I dati sullo stato di salute dei dipendenti e degli amministratori sono conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali.** Il fascicolo, che raccoglie tutti gli atti relativi alla loro nomina, al percorso professionale ed ai fatti più significativi che li riguardano, mantengono la loro unitarietà e vengono adottati accorgimenti che impediscono un accesso indiscriminato.

Art. 26 Entrata in vigore e normativa applicabile

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- A. le direttive ed i regolamenti comunitari, le leggi nazionali e regionali;
- B. lo statuto comunale;
- C. il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art.27 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie per la parte direttamente applicabile, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopracitata.

Art. 28 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari relative alla protezione dei dati, precedentemente approvate o con esso contrastanti.

Art. 29 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente e nella sezione "Privacy e protezione dei dati" del sito internet istituzionale.